COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89222 Ord. n. 25

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico della Contrada del Leocorno Provvedimento di Archiviazione

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 6 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83885, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada del Leocorno, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, prot. in entrata 85960 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- la Contrada ha presentato una memoria, corredata da un allegato video, con la quale ha sostanzialmente eccepito che la contestazione di addebito di cui all'ordinanza dell'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") n. 6 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83885, è infondata in fatto ed in diritto in quanto *«la condotta ascritta si è configurata quale reazione istintiva e autonoma del solo fantino ad una costante azione di pressione, di disturbo e di schiacciamento posta in essere dalla Contrada della Torre, senza peraltro che vi fosse premeditazione da parte del fantino nel compiere l'azione oggetto di contestazione. Tale condotta è in ogni caso del tutto estranea e contraria al comportamento improntato alla correttezza istituzionale che la Dirigenza della Contrada del Leocorno ha costantemente preteso dal proprio fantino»*. La Contrada, inoltre, asserice*: «l'assoluta estraneità della stessa in riferimento agli ordini impartiti al proprio fantino relativamente alla condotta dallo stesso tenuta e motivata da causalità e occasionalità in una fase della mossa non semplice, provocata dall'atteggiamento del fantino della Contrada della Torre»;*

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Visti gli atti e/o documentazioni acquisiti;

Analizzata la memoria della Contrada del Leocorno, corredata da un filmato in allegato, alla quale si rimanda, ritenendosi il contenuto acquisito, integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

Ritenuto, sulla base della disamina dei filmati e delle motivazioni addotte, che la condotta contestata debba ascriversi esclusivamente all'iniziativa personale ed autonoma del fantino;

Ritenuta conseguentemente l'estraneità della Contrada e della relativa Dirigenza rispetto alla condotta del proprio fantino.

P.Q.M.

L'ASSESSORE DELEGATO

ai sensi dell'art. 98, comma 5, del Regolamento

- archivia la contestazione di addebito a carico della Contrada di cui all'ordinanza n. 6 del 19 ottobre 2026, recante numero di protocollo 83885, per i motivi sopra esposti;
- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Andrea Sanna (detto Virgola) come da separata proposta;
- dispone la notifica della presente ordinanza alla Contrada del Leocorno.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano